



# ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

I.P.S.S.E.O.A. – I.P.S.S. “S. DE LILLA”

SEDE I.P.S.S.E.O.A. Via L. Sturzo n.c. – 70044 Polignano a Mare (BA) – tel./fax 080 4241677

SEDE I.P.S.S. “DE LILLA” Via Pantaleo, 1 – 70014 Conversano (BA) – tel./fax 080-4955408

Codice Meccanografico BAI07300N- Codice Fiscale 93469320720

e-mail: [BAIS07300N@istruzione.it](mailto:BAIS07300N@istruzione.it) PEC: [BAIS07300N@pec.istruzione.it](mailto:BAIS07300N@pec.istruzione.it)

Codice Univoco: UFSLVQ



Polignano a Mare, 19/01/2018

Ai sigg. Docenti  
I.I.S.S. I.P.S.S.E.O.A.-I.P.S.S. “De Lilla”  
e p.c. alla D.S.G.A.  
**SITO WEB**

CIRCOLARE N. 206

## **OGGETTO: URGENTE- vigilanza sugli allievi**

La vigilanza sugli allievi fa parte degli obblighi di servizio degli insegnanti.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Da ciò, discende che tale obbligo non è circoscritto allo spazio “aula”, ma perdurando per tutta la durata dell'ora o delle ore di lezione in cui la classe è affidata all'insegnante non viene meno con l'uscita dalla classe dello studente per qualsivoglia motivo.

La responsabilità è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell'art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità **la sentenza della Corte di Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula.**

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento (es. spiegazione versus richiamo dell'alunno che si è allontanato dall'aula), il docente deve scegliere di adempiere al dovere di vigilanza.

Per facilitare l'obbligo della sorveglianza sugli allievi **i docenti concederanno agli alunni l'uscita dalla classe** al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità e **sempre uno alla volta, controllandone il rientro.** Dal punto di vista della responsabilità, infine, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni sia tale da non comportare alcun pericolo.

La pubblicazione della presente Circolare sul sito web equivale a notifica formale.

**La Dirigente Scolastica**  
Prof.ssa Margherita MANGHISI  
*(firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  
D.Lgs. n° 39/1993- l'originale è agli atti dell'ufficio.)*